

Comune di Santo Stefano in Aspromonte
Provincia di Reggio Calabria

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO PER LA DISCIPLINA DI INCENTIVAZIONE
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA'
VALIDO PER LA PARTE ECONOMICA ANNO 2011

Premesso che:

- in data 10/01/2012, è stata sottoscritta la ipotesi di contratto decentrato integrativo per la disciplina di incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività valido per la parte economica anno 2011;
- il revisore dei conti in data 19/01/2012 ha certificato la compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio (art. 48, comma 6, d. lgs. 165 del 2001) e la loro coerenza con i vincoli del CCNL (art. 40, comma 3, d. lgs. 165 del 2001);
- la Giunta Comunale con deliberazione in data 24/01/2012 n. 6, esecutiva ai sensi di legge, ha autorizzato la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del CCDI.

In data due febbraio 2012 nella sede municipale del Comune di Santo Stefano in Aspromonte ha avuto luogo l'incontro tra:

Delegazione di parte pubblica, così composta:


Avv. Antonino Domenico Cama - Segretario Comunale (Presidente)
Rag. Domenico Priolo (Componente)
Geom. Francesco Iati (Componente)

Delegazione trattante di parte sindacale:
RSU Rocco Priolo

Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di:
Barbucci Riccardo CGIL/FP.

Risultano assenti i rappresentanti territoriali di CISL/FPS, UIL/FPL CSA, DICCAP, sebbene regolarmente invitati.

Al termine dell'incontro le parti sottoscrivono definitivamente l'allegato contratto decentrato integrativo del Comune di Santo Stefano in Aspromonte per la disciplina di incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività valido per la parte economica anno 2011.



ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA

Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si applica a tutto il personale dipendente dal Comune di Santo Stefano in Aspromonte in servizio a tempo indeterminato e a tempo determinato, ivi compreso il personale comandato o distaccato o utilizzato a tempo parziale.

Esso disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2011, in applicazione del disposto dell'art. 5, comma 1, del CCNL 1.4.1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22.1.2004.

Il presente C.C.D.I. si intende operativo ed efficace tra le parti quando risultino interamente espletate le procedure di cui all'art. 5 del C.C.N.L. 1.04.1999, e s.m.i., ivi comprese le nuove disposizioni di cui agli artt. 40 e 40-bis del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs. 27.10.2009, n. 150.

ART. 2

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLE CLAUSOLE


CONTROVERSE

Dato atto che: In base all'art. 40 del d. lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall'art. 54 del d. lgs. n. 150 del 2009, commi.

3-bis. "Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato. Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione".

3 – quinquies (sesto periodo) "Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva";

nel caso in cui sorgano controversie sull'interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definire consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ART. 3

QUANTIFICAZIONE RISORSE DECENTRATE ANNO 2011

La parte sindacale prende atto che l'Amministrazione Comunale, giusta determinazione del responsabile dell'Area Amministrativa/Finanziaria n. 67/218 del 02/12/2011, in applicazione dell'art. 31 comma 1° del CCNL del 24/01/2004 ha quantificato le risorse stabili disponibili in € 47.737.00, già detratta la PEO 2011 pari ad € 12.241.00. Non sono previste risorse aventi carattere di eventualità e variabilità, al di fuori delle risorse di cui all'art. 15, lett. K del CCNL 01/04/1999, relative a :

- 2% art. 92, comma 5, D. Lgs. 163 del 2006, pari ad € 5.505,00;
- compensi per il 15° censimento pari ad € 1.923,00

Le risorse di cui alla lett. K dell'art. 15 del CCNL 01.04.1999 saranno ripartite facendo applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari operanti in materia.

Dalle risorse decentrate stabili di cui sopra vanno detratti oltre agli importi relativi alle P.E.O. come sopra indicato, le quote di indennità di comparto a carico del fondo, pari ad € 8.004,95, giusta comunicazione del responsabile dell'Area Amministrativa- Finanziaria, prot. 113 del 09.01.2012, di rettifica della precedente comunicazione prot. n. 5546 del 12.12.2011.

Le risorse decentrate disponibili per l'anno 2011 risultano pertanto pari ad € 39.732,05.

UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI

Preliminarmente le Parti prendono atto delle direttive formulate dalla G.C. con deliberazione n. 81 del 15/12/2011 in merito alle progressioni economiche orizzontali e pertanto si stabilisce di non destinare per l'anno 2011 risorse finalizzate all'attivazione di P.E.O.


Le parti convengono pertanto di destinare le risorse stabili al finanziamento degli istituti economici enunciati nei seguenti articoli.

ART. 5 UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELL'INDENNITA' DI RESPONSABILITA' DI PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI.

Per i dipendenti cui sono state attribuite con atto formale le specifiche responsabilità previste dall'art.17, comma 2, lett. i) del CCNL del 1.4.1999, così come integrato dall'art. 36 del CCNL del 22.1.2004, è prevista una indennità nella misura massima di €. 300,00 annui lordi.

Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono le seguenti:

Tipologia di responsabilità	n. dipendenti interessati	Somma prevista annuale
Ufficiale di stato civile e anagrafe non cumulabile con specifiche responsabilità		
Ufficiale elettorale		



Tributi (non cumulabile con specifiche responsabilità)		
Messo notificatore	1	300
Responsabilità affidata all'addetto URP		
TOTALE		€ 300.00

L'indennità di cui al presente articolo non è cumulabile con altre indennità nella misura in cui serve a compensare situazioni analoghe.

ART. 6 INDENNITA' DI RISCHIO, REPERIBILITA'

1. L'indennità di rischio, in applicazione della disciplina dell'art. 41 del CCNL del 22.1.2004, è corrisposta:
- al personale che offre prestazioni lavorative comportanti condizioni di particolare esposizione al rischio (è esclusa la corresponsione di tale indennità per il disagio derivante dall'articolazione dell'orario di lavoro in turni e per lo svolgimento di attività particolarmente disagiate per le quali è già contemplata la relativa indennità);
 - è quantificata in complessivi € 30.00 mensili (art. 41 CCNL del 22.1.2004);
 - compete solo per i periodi di effettiva esposizione al rischio;


L'indennità di rischio spetta per le prestazioni di lavoro che comportino continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale del lavoratore, indipendentemente dalla categoria o dal profilo professionale di appartenenza.

Ai fini dell'individuazione delle prestazioni di cui al comma precedente, si applicano i seguenti criteri:

- Prestazioni di lavoro che comportino il continuo esercizio dell'attività di trasporto con automezzi, autotreni, autoarticolati, scuolabus e altri veicoli per trasporto di cose con eventuali operazioni accessorie di carico e scarico;
- Prestazioni di lavoro che comportino l'esposizione continua e diretta a rischi derivanti dal compimento di attività che implicano l'utilizzo prevalente e diretto di attrezzi, macchinari, sostanze, o strumenti che, per le modalità con cui devono essere impiegati, o per le caratteristiche oggettive del loro funzionamento, o della loro composizione, sono fonte di pericolo per la salute o l'integrità fisica del dipendente;
- Prestazioni di lavoro che comportino l'esposizione continua e diretta a rischi derivanti dallo svolgimento prevalente dell'attività in luoghi che, in relazione ai mezzi o sostanze che vi vengono impiegati, sono fonte di pericolo per la salute e l'integrità fisica del dipendente. (officine, cantieri, cucine di grandi dimensioni e simili);
- Prestazioni di lavoro che comportino l'esposizione continua e diretta a rischi derivanti dal compimento di attività che implicano il contatto con salme (sepoltura, tumulazione, rimozione e simili);
- Prestazioni di lavoro che comportino l'esposizione continua e diretta a rischi derivanti dal compimento di attività di cura, pulizia, igiene, alimentazione e somministrazione di medicinali agli anziani.
- Prestazioni di lavoro che comportino l'esposizione continua e diretta a rischi derivanti dall'esecuzione di interventi sulle apparecchiature informatiche

Le risorse destinate ed i profili beneficiari di tale indennità sono i seguenti:

<i>Profilo Professionale</i>	<i>N. Addetti</i>	<i>Somma Prevista</i>
OPERAIO	6	€ 1980



CAPO SERVIZIO SEGGIOVIA	1	360
AUTISTA	1	360
FONTANIERE	1	360

L'**indennità di reperibilità**, in applicazione della disciplina dell'art. 23 del CCNL 14.09.00 come integrata dall'art. 11 del CCNL del 5.10.2001, è:

- corrisposta in relazione alle esigenze di pronto intervento dell'ente non differibili e riferite a servizi essenziali;
- quantificata in € **10,32** lordi per 12 ore al giorno. Tale importo è raddoppiato (€ **20,65**) in caso di reperibilità cadente, in giornata festiva anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato;
- non può essere superiore a 6 periodi al mese per dipendente;
- se il servizio è frazionato, comunque non in misura non inferiore a quattro ore, è proporzionalmente ridotta in funzione della sua durata oraria con applicazione sull'importo così determinato di una maggiorazione del 10%;
- non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato;
- non è corrisposta per le ore di effettiva chiamata remunerate come lavoro straordinario o con equivalente riposo compensativo.

Il dipendente, di norma, deve raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti.

Per quanto non previsto dal presente punto si rimanda alla disciplina contrattuale vigente.

Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono le seguenti:

Area di attività	N° dei dipendenti coinvolti	Previsione annuale dei periodi di 12 ore di reperibilità	somma prevista
Stato civile	1	60	€ 620,00
Servizio acquedotto	1	60	€ 620,00
Servizio cimiteriale	1	60	€ 620,00
Servizio seggiovia		30	€ 310,00
TOTALE			€ 2.170,00

ART. 7 INDENNITA' PER L'ESERCIZIO DI COMPITI CHE COMPORTANO SPECIFICHE RESPONSABILITA' (ART 17 COMMA 2 LETT. F CCNL 1/4/999 modificato dall'art. 36 comma 1 CCNL 24/01/2004.

In applicazione dell'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 1.4.1999, come modificato dall'art. 36 del CCNL del 22.1.2004 sono attribuite al personale appartenente alle categorie B, C per l'esercizio di compiti comportanti specifiche responsabilità, con esclusione del personale incaricato di posizioni organizzative secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999 e successive modificazioni ed integrazioni, specifiche indennità. Per ogni dipendente l'indennità non può superare € 2.500,00 annui. L'indennità per specifiche responsabilità ha natura retributiva fissa e ricorrente, è erogata mensilmente, ed è graduata secondo la seguente tabella:

Descrizione della specifica responsabilità	Indennità
Responsabilità di procedimenti amministrativi complessi e coordinamento	€ 1.000,00



Responsabilità e coordinamento seggiovia	€ 2.500,00

Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di un'indennità per specifiche responsabilità: nel caso in cui ricorrano responsabilità diverse al dipendente interessato è attribuita l'indennità di valore economico più elevato.

Gli importi annui sono proporzionalmente ridotti per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale in relazione all'orario di servizio settimanale, mensile o annuale indicato dal contratto di lavoro.

L'attribuzione dell'indennità, collegata all'effettivo svolgimento delle funzioni e dei compiti, è annuale. In caso di sospensione della prestazione per maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale essa è automaticamente mantenuta anche nella successiva annualità fino alla ripresa del servizio.

I dipendenti cui attribuire l'indennità per specifiche responsabilità sono individuati per ciascun servizio in cui si articola la struttura organizzativa dell'Ente con provvedimento motivato del competente Responsabile di Servizio.

ART. 8 UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI DESTINATE A COMPENSARE L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SVOLTE IN CONDIZIONI PARTICOLARMENTE DISAGIATE.

In applicazione dell'art. 17 comma 2 lett. d) le parti stabiliscono di corrispondere un'indennità di € 30,00 mensili per lo svolgimento delle seguenti tipologie di prestazioni disagiate:

Personale che, pur non appartenendo alla polizia municipale, è adibito a compiti di controllo o vigilanza che comportano lo svolgimento di sopralluoghi all'esterno, i quali, per le modalità con cui vengono svolti, comportano l'esposizione a situazioni di disagio superiori rispetto a quelli connessi all'espletamento delle funzioni ordinarie;

b) Personale che si renda disponibile a svolgere mansioni che comportino in maniera continuativa la necessità di cambiamenti impreveduti dell'orario di lavoro, non rientranti come tali nelle tipologie previste da altri istituti contrattuali (turno, reperibilità).

Le risorse destinate ed i profili beneficiari di tale indennità sono i seguenti:

<i>Profilo Professionale</i>	<i>N. Addetti</i>	<i>Somma Prevista</i>
Esecutore tecnico	1	€ 360,00
Esecutore amministrativo-letturista	1	€ 360,00



Utilizzo delle Risorse Stabili non precedentemente destinate

Le parti convengono di destinare le risorse stabili non utilizzate e destinate nei precedenti articoli, al finanziamento degli istituti enunciati nei seguenti articoli.

ART. 9 UTILIZZO DELLE RISORSE VARIABILI DESTINATE AD INCENTIVARE LA PRODUTTIVITA' ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI.

Le risorse da destinare alla produttività e al miglioramento dei servizi per l'anno 2011 sono pari a € 27.481,92

Tali risorse vengono assegnate ai vari settori in funzione degli obiettivi e dei programmi indicati dagli strumenti di programmazione adottati dall'Ente.

Nell'ambito delle risorse assegnate a ciascuna Area, ciascun responsabile, provvederà a valutare il personale dipendente appartenente alla propria Area.

Al riguardo dovrà essere seguita la procedura ed il sistema di valutazione di cui al vigente regolamento per la disciplina della misurazione, valutazione, rendicontazione e trasparenza della performance approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 54 del 11.08.2011.

I progetti per la relativa erogazione debbono far riferimento agli obiettivi desumibili dalle scelte di bilancio e dagli atti di indirizzo approvati dalla Giunta comunale, con particolare riferimento a quanto previsto nel PEG e Piano degli obiettivi 2011.

La valutazione dei dipendenti verrà effettuata facendo applicazione delle disposizioni di cui al regolamento per la disciplina della misurazione, valutazione, rendicontazione e trasparenza della performance approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 54 del 11.08.2011.

Gli importi stanziati per ciascun servizio vengono di seguito riepilogati:

descrizione servizio	Importo stanziato
Servizi demografici	€ 1.500.00
Gestione archivio e sito internet	€ 1.147.00
Servizio Tributi	€ 4.165.00
Servizi sociali	€ 1.934.00
Servizio Tecnico	€ 1.434.00
Servizio Polizia Locale	€ 800.00
Servizio Seggiovia	€ 7.252.92
Servizio Manutentivo	€ 6.749.00
Servizio custodia cimitero	€ 1.000.00
Servizio conduzione automezzi	€ 1.500.00
Totale complessivo	€ 27.481,92



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

Schematicamente si riassume di seguito l'impiego delle risorse decentrate disponibili per l'anno 2011:


IMPIEGO RISORSE DECENTRATE ANNO 2011		
CONTRATTO	DESCRIZIONE	IMPORTO IN EURO
C.C.N.L. 01/04/1999	Art. 17 comma 2 lettera d) - Indennità di rischio	3060.00
	Art. 17 comma 2 lettera e) - Compensi per attività disagiate	€ 720.00
	(Art 17 comma 2 lett. f ccnl 1/4/999 modificato dall'art. 36 comma 1 CCNL 24/01/2004- Indennità per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità	€ 6.000.00
	Art. 17 comma 2 lettera i) -Indennità di responsabilità di particolari categorie di lavoratori	€ 300.00
	Art. 17 comma 2 lettera a) -Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi di cui:	€ 27.481,92
CCNL 14.09.00	Art. 23 Indennità di reperibilità	€ 2.170.00
TOTALE IMPIEGO RISORSE		€ 39.732,05

Letto, confermato e sottoscritto

Delegazione di parte pubblica
Avv. Antonino Domenico Cama



Rag. Domenico Priolo



Geom. Francesco Iati

Per la parte sindacale
RSU Priolo Rocco Antonio



Rappresentante territoriale CGIL FP Sig. Riccardo Barbucci






COMUNE DI SANTO STEFANO IN ASPROMONTE
89057 Provincia di Reggio Calabria

Prot. n° 113 del 09-01-2012

Oggetto: Comunicazione importo indennità di comparto. Conferma quantificazione risorse decentrate anno 2011 – determinazione n. 67/218 del 02.12.2011.

Alla delegazione trattante di parte pubblica

Con la presente facendo seguito a quanto comunicato con precedente nota prot. n. 5546 del 12.12.2011, in merito alle quote di indennità di comparto a carico del fondo da detrarre dalle risorse stabili, originariamente quantificate in € 8.774.87, si precisa che ai sensi dell'art. 33 del CCNL 2004 dalla somma suddetta devono essere ulteriormente detratte le somme di cui alla tabella D del medesimo contratto, prima colonna, ovvero le somme con decorrenza 1.1.2002, che ammontano ad € 769.92, per cui l'importo da detrarre dalle risorse stabili ammonta ad € 8.004.95.

Per il resto si conferma la quantificazione delle risorse decentrate anno 2011, effettuata con determinazione n. 67/218 del 2 dicembre 2011, rappresentando che ai fini della stessa si è tenuto conto:

- di quanto previsto dall'art. 9, comma 2bis del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 12 del 30.07.2010, il quale stabilisce che - a decorrere dal 01/01/2011 e fino al 31/12/2013 - l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
- di quanto chiarito dalla circolare n. 12 del 15.04.2011, della Ragioneria Generale dello Stato, con la quale la stessa ha fornito indirizzi applicativi in merito all'art. 9 del D.L. 78/2010 ed in particolare relativamente al suddetto comma 2-bis;
- di quanto chiarito dalla deliberazione n. 51 del 04.10.2011 della Corte dei Conti a Sezioni Riunite di controllo.

Il Responsabile dell'Area Amministrativo - Finanziaria
Rag. Domenico Priolo



Il soggetto dell'incontro del 10-05-2012,
revisito per la sottoscrizione del CCBI relativo
all'annualità 2011, la scrivente LLU (P) non
aveva l'ipotesi su citata:

poiché la scrivente O.S. ritiene di non dover
fornire ai dipendenti in merito ai fondi degli anni precedenti
con un diritto di recesso non ritrattabile nei limiti
CCBI precedenti, del




di versare in uno dei fondi la remunerazione
di P. Operative ~~attraverso~~ poiché questo Ente è
senza dirigenza attuando così versare da ripartire
ai dipendenti appartenenti allo stesso Ente;

riscontrare la ^{ovunque} ~~liberità~~ ~~attuazione~~ per quanto riguarda
l'indennità di congedo calcolata per intero sul fondo
incentivante;

Nonostante aver convenuto tutto ciò che è stato
discusso in questa mia lettera opportuno sottoporre
al Consiglio di CPTI 2011, dopo che ho già servito
il mio compito della scorsa settimana suggerendo di
far inoltrare al Sig. Sindaco un quesito alla Corte
dei conti per recuperare quanto detto.

Per quanto ad ordine C.S. qualora venga necessario
si ricorda di avere e inoltrare quanto esposto agli
Organi preposti.


Il

DICHIARAZIONE ALLEGATA AL
VERBALE DEL 10-1-12. CCSI COMUNE DI
S. STEFANO IN APPROMONTE.

Le FP-CGIL invitate l'Amministrazione
ad effettuare una puntuale verifica sulle
osservazioni sostenute dal rappresentante della
UIL-FPL in merito alle quantificazioni del
fondo. Eventuali irregolarità accertate
devono essere spalmate proporzionalmente
alle somme versate all'out. 9 del ccsi
sotto il regime ordinario. Dichiaro
altresi che l'accreditamento a rappresentare
le FP-CGIL non è imputato tramite parte
elettronica e parte del Segretario Generale
delle FP-CGIL comprensorio Reggio - Locri Mg.
Pino Delfino. X le FP-CGIL

Dicent Ballo



RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA/ILLUSTRATIVA ALL'IPOTESI DI CONTRATTO
COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2011 (ART. 40 COMMA 3 sexies,
DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001

L' art. 40 del D. L.vo 165/2001, al comma 3 - sexies, prevede che, a corredo di ogni contratto integrativo le Pubbliche Amministrazioni redigano una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa che devono essere certificate dagli organi di controllo, di cui all'art. 40 bis, comma 1, dello stesso D. L.vo 165/2001. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze non ha ancora reso disponibili gli schemi delle suddette relazioni come previsto dal comma 3-sexies dell'art. 40 del D. L.vo 165/2001. Si è, pertanto, provveduto alla stesura di un'unica relazione tecnico-finanziaria/illustrativa.

FONTI DI FINANZIAMENTO

Il fondo delle risorse decentrate del Comune di Santo Stefano in Aspromonte è stato costituito con determinazione del responsabile dell'Area Amministrativa/Finanziaria n. 67/218 del 02/12/2011, in applicazione dell'art. 31 comma 1° del CCNL del 22/01/2004. la suddetta quantificazione viene allegata alla presente (allegato A).

Il fondo per la parte oggetto di contrattazione (con esclusione delle risorse variabili di cui alla lett. K dell'art. 15 del CCNL 01.04.1999) è costituito unicamente da risorse stabili.

Dalle risorse decentrate stabili di cui sopra vanno detratti gli importi relativi alle P.E.O. già attribuiti pari ad € 12.241,00, e le quote di indennità di comparto a carico del fondo, pari ad € 8.004,95, giusta comunicazione del responsabile dell'Area Amministrativa- Finanziaria, prot. n. 113 del 09.01.2012 di rettifica della precedente comunicazioni prot. 5546 redatta in data 12/12/2011, entrambe allegate alla presente.

Le risorse decentrate disponibili per l'anno 2011 risultano pertanto pari ad € 39.732,05.

DIRETTIVE FORMULATE DALL'AMMINISTRAZIONE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA

La Giunta Comunale ha fornito alla Delegazione Trattante pubblica gli indirizzi per la gestione del confronto negoziale finalizzato alla stipulazione del CCDI del personale dipendente, relativo agli istituti del trattamento economico per l'anno 2011, con la deliberazione di G.C. n. 81 del 15/12/2011.

Le direttive approvate sono le seguenti:

1 Criteri generali dei sistemi di incentivazione del personale e di ripartizione delle risorse destinate al miglioramento della produttività

Il fondo per la produttività collettiva ed individuale per il miglioramento dei servizi deve essere finalizzato a compensare gli effettivi incrementi della produttività e di miglioramento dei servizi erogati sotto i profili qualitativo e quantitativo, nel rispetto dell'art. 37 del vigente CCNL.

Al riguardo dovrà essere seguita la procedura ed il sistema di valutazione di cui al vigente regolamento per la disciplina della misurazione, valutazione, rendicontazione e trasparenza della performance approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 54 del 11.08.2011.

I progetti per la relativa erogazione debbono far riferimento agli obiettivi desumibili dalle scelte di bilancio e dagli atti di indirizzo approvati dalla Giunta comunale, con particolare riferimento a quanto previsto nel PEG e Piano degli obiettivi 2011, con particolare riguardo ai seguenti servizi:

- Servizio Seggiovia
- Servizio Tributi

- Servizio conduzione automezzi pesanti
- Servizio manutentivo
- Servizio tecnico
- Servizio custodia cimitero
- Gestione archivio e sito internet
- Servizi sociali
- Servizi demografici
- Polizia Locale

2 Progressioni economiche orizzontali

Rilevato che il sistema di valutazione vigente in questo Ente adottato nel mese di agosto 2011 e considerato che essendo giunti ormai a fine anno non risulta possibile porre in essere le procedure selettive previste dalla vigente normativa, si ritiene di non destinare nell'ambito della contrattazione decentrata integrativa anno 2011 risorse per il finanziamento di progressioni economiche orizzontali. Del resto la normativa vigente non consente, per l'anno 2011 di attribuire effetti economici alle eventuali progressioni orizzontali effettuate.

3 – Criteri generali per l'erogazione di compensi particolari

Il CCDI definisce le condizioni di lavoro per l'erogazione di compensi accessori e i criteri per l'erogazione. Non è consentita l'erogazione di due o più compensi di lavoro volti a remunerare la stessa condizione di lavoro; ad ogni compenso deve corrispondere una fattispecie o una causale sostanzialmente diversa.

Il CCDI disciplina in particolare i seguenti compensi:

- compensi per rischio;
- compensi per maneggio valori;
- compensi per le specifiche responsabilità di cui all'art. 17 lett. F del CCNL dell'1/4/1999;
- compensi per attività disagiate;
- compensi per reperibilità; compensi per le responsabilità delle particolari categorie di lavoratori indicate nell'art. 36 comma 2 del CCNL del 22/1/2004.

4 Compensi per rischio

Il CCDI individua le condizioni di rischio effettivamente presenti nell'ente (modalità di esecuzione delle prestazioni, ambiente di lavoro rischioso) nel rispetto dei seguenti criteri:

- la corresponsione di tale indennità è dovuta per il solo periodo di esposizione al rischio;
- è esclusa la corresponsione dell'indennità correlata al possesso di un profilo professionale o alla appartenenza ad una categoria professionale; pertanto l'individuazione dei soggetti a rischio andrà fatta con riferimento alla situazione concreta del singolo lavoratore del settore.

5 Compensi per attività disagiate

Il CCDI individua le condizioni effettivamente presenti nell'ente nel rispetto dei seguenti criteri:

- La corresponsione di tale indennità è dovuta in presenza di una condizione di lavoro disagiata derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro e per il solo periodo di esposizione al disagio. La condizione di disagio potrà essere riconosciuta qualora un dipendente venga di frequente assegnato, per esigenze organizzative e/o produttive, a mansioni professionalmente equivalenti nell'ambito della categoria di appartenenza.
- In assenza di una indicazione contrattuale, l'importo dell'indennità mensile di disagio viene fissata nella stessa misura prevista dal CCNL per l'indennità di rischio.
- È esclusa la corresponsione dell'indennità correlata al possesso di un profilo professionale o alla appartenenza ad una categoria professionale; pertanto l'individuazione dei soggetti a rischio andrà fatta con riferimento alla situazione concreta del singolo lavoratore del settore.

6 Compensi per maneggio valori

Il CCDI stabilisce una gradazione del compenso in relazione all'entità dei valori maneggiati e nel rispetto dei seguenti criteri:

- La corresponsione di tale indennità è dovuta per il solo periodo di effettivo maneggio del denaro.

7 Compensi per specifiche responsabilità

Il CCDI stabilisce l'attribuzione del compenso in relazione alle specifiche tipologie di responsabilità che si intendono incentivare e nel rispetto dei seguenti criteri:

1. Il contratto decentrato destina, ogni anno, una quota del fondo per la produttività collettiva destinata a remunerare le specifiche responsabilità di cui all'art. 17 lett. F) del CCNL dell'1/4/99.
2. La corresponsione di tali compensi è attribuita al personale appartenente alle categorie B, C e D che sia stato incaricato di specifiche responsabilità, con esclusione del personale incaricato di posizione organizzativa.
3. L'indennità per specifiche responsabilità ha natura retributiva fissa e ricorrente, è erogata mensilmente ed è riconosciuta sulla base dei seguenti criteri che dovranno applicarsi per individuare i destinatari nonché per graduare il valore del compenso da attribuire comunque secondo ragionevolezza, correttezza e buona fede:
 - Titolarità ufficio e livello di responsabilità;
 - Complessità competenze attribuite;
 - Specializzazione richiesta dai compiti affidati;
 - Responsabilità di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i..
4. Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di un'indennità per specifiche responsabilità; nel caso in cui ricorrano responsabilità diverse, al dipendente interessato è attribuita l'indennità di valore economico più elevato. Gli importi annui sono proporzionalmente ridotti per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale in relazione all'orario di servizio settimanale, mensile o annuale indicato nel contratto di lavoro. L'attribuzione dell'indennità, collegata all'effettivo svolgimento delle funzioni e dei compiti, è annuale.

I dipendenti cui attribuire l'indennità per specifiche responsabilità sono individuati dal responsabile di Area con provvedimento motivato.

8 Compensi per le responsabilità di cui all'art. 36 comma 2 del CCNL del 22/1/2004

La corresponsione delle indennità di cui all'art. 36 comma 2 del CCNL del 22/1/2004 è effettuata nei confronti del personale delle categorie B, C e D a cui siano state attribuite con atto formale le responsabilità ivi richiamate. Non è cumulabile con altre indennità nella misura in cui serva a compensare situazioni analoghe. Essa è corrisposta nella misura massima di € 300.00 annui lordi. Per la corresponsione di detta indennità valgono gli stessi criteri generali fissati per le indennità di cui al punto 7.

9 Compensi per reperibilità

Per la corresponsione di tale indennità valgono le disposizioni di cui all'art. 23 del CCNL del 14/9/2000 come integrata dall'art. 11 del CCNL del 5/10/2001.

UTILIZZO DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (art. 17, CCNL 1.04.1999):

Definita l'entità del "fondo" per le politiche di sviluppo delle risorse umane per la produttività, in sede di delegazione trattante è stata affrontata la destinazione delle risorse finanziarie effettivamente disponibili.

Le risorse decentrate effettivamente disponibili per l'anno 2011, a seguito di apposita seduta di delegazione trattante in data 10/01/2012, sono state ripartite come indicato nella seguente tabella:

IMPIEGO RISORSE DECENTRATE ANNO 2010		
CONTRATTO	DESCRIZIONE	IMPORTO IN EURO
C.C.N.L. 01/04/1999	Art. 17 comma 2 lettera d) - Indennità di rischio	3060.00
	Art. 17 comma 2 lettera e) – Compensi per attività disagiate	€ 720.00
	(Art 17 comma 2 lett. f ccnl 1/4/999 modificato dall'art. 36 comma 1 CCNL 24/01/2004- Indennità per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità	€ 6.000.00
	Art. 17 comma 2 lettera i) –Indennità di responsabilità di particolari categorie di lavoratori	€ 300.00
	Art. 17 comma 2 lettera a) -Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi di cui:	€ 27.481.92
CCNL 14.09.00	Art. 23 Indennità di reperibilità	€ 2.170.00
TOTALE IMPIEGO RISORSE		€ 39.732,05

Gli impieghi delle risorse decentrate relative all'anno 2010 definiti nell'ipotesi di CCDI riguardano pertanto:

- La spesa prevista per le indennità per specifiche responsabilità, Indennità di rischio, Indennità di disagio, Indennità di reperibilità, indennità di responsabilità di particolari categorie di lavoratori.
- La spesa per incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi.


COMPATIBILITA' DEI COSTI CON I VINCOLI DI BILANCIO

Il totale delle risorse decentrate del Comune di Santo Stefano in Aspromonte è pari ad € 59.978 e trova copertura nel bilancio di previsione 2011, gestione competenza alla voce di intervento 1.01.08.01 cap.322.


Inoltre la quantificazione delle risorse è compatibile con i vincoli di riduzione della spesa di personale ai sensi e per gli effetti di cui alle vigenti disposizioni di legge in materia, con particolare riferimento all'art. 9, comma 2 bis, DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122 ed a quanto previsto dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato prot. 35819 del 15 aprile 2011.

Santo Stefano in Aspromonte, 12/01/2011

Il Presidente della Delegazione di Parte Pubblica
Il Segretario Comunale
Avv. Antonino Domenico Cama



Il Responsabile dell'Area Amm. e Fin.
Rag. Domenico Priolo



DM
19/1/12

347
19/01/2012



COMUNE DI S. STEFANO IN ASPROMONTE
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

CONTRATTO DECENTRATO COMPARTO REGIONI ENTI LOCALI

In data odierna il sottoscritto Dott. Fortunato Malavenda, nella qualità di Revisore dei Conti di questo Comune;

- Vista l'ipotesi del Contratto Collettivo Decentrato Comparto Regioni Enti Locali anno 2011, sottoscritto in data 10/01/2012 tra l'Amministrazione Comunale e le parti sindacali;

Visto l'art. 4 comma 3° del C.C.N.L. 2002/2005 Comparto Regioni Enti Locali;

- Da atto della compatibilità dei costi del Contratto Collettivo Decentrato anno 2011 con i vincoli di bilancio, come attestata dal Responsabile del Servizio Finanziario del Comune, con relazione illustrativa tecnico finanziaria datata 2 dicembre 2011;
- Prende atto delle norme e delle clausole contrattuali come sottoscritta dalla organizzazione sindacale e dalla parte datoriale;

Esprime parere favorevole all'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo anno 2011.

S. Stefano in Aspromonte, li 19/01/2012

IL REVISORE DEI CONTI
(Dott. Fortunato MALAVENDA)